



Spett.li

Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Padova

Ordine dei consulenti del lavoro di Padova

Consiglio notarile di Padova

Associazioni di Categoria

Loro Sedi

Via PEC

Oggetto: Iscrizione d'ufficio nel Registro delle imprese della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) già iscritti che risultano invalidi o non univoci - Comunicazione di avvio del procedimento.

Gentile Professionista/Associazione,
come vi è noto, tutte le imprese individuali e le società devono disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che va iscritto nel Registro delle imprese.

Come, da ultimo, precisato nella Direttiva ministeriale del 13.7.2015 (www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf) l'indirizzo PEC iscritto deve essere attivo e/o non revocato (quindi con contratto in corso con un gestore PEC), valido (con indirizzo formalmente corretto o con dominio PEC) e univocamente attribuibile all'impresa (non deve cioè essere riferibile contemporaneamente anche ad altri soggetti).

In caso contrario, è obbligo dell'impresa comunicare al Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC valido.

La medesima direttiva prevede un controllo periodico sulla validità degli indirizzi PEC da parte del Registro delle imprese che potrà quindi, in caso di inadempimento delle imprese, procedere con la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 codice civile.

La verifica compiuta quest'anno ha evidenziato 3612 imprese/soggetti cd. only REA con indirizzo PEC anomalo e pertanto si è proceduto con provvedimento del Conservatore n. 339/2019 (allegato alla presente comunicazione) ad avviare il procedimento per la cancellazione massiva di tali PEC anomale.

Al riguardo si segnala:

**Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Padova**
Sede: Piazza Insurrezione XXVIII Aprile '45 n. 1/A
35137 Padova
CF & Partita Iva: 00654100288

Tel. +39 049.82.08.111 - Fax +39 049.65.03.15
PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it
www.pd.camcom.it

- a) che non saranno soggetti a cancellazione gli indirizzi PEC che verranno regolarizzati entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione all'albo camerale (www.pd.camcom.it/camera-commercio/albo-camerale) del provvedimento in parola;
- b) non è pertanto necessaria alcuna comunicazione al Registro delle imprese nei casi di avvenuta regolarizzazione dell'indirizzo PEC, perché sarà effettuata una verifica automatica d'ufficio;
- c) trascorso il periodo di pubblicazione ed effettuata una nuova verifica d'ufficio, l'elenco delle imprese che non hanno provveduto alla regolarizzazione sarà trasmesso al Giudice del Registro che ordinerà la cancellazione dell'indirizzo non valido/inattivo
- d) il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che l'impresa risulti priva di un indirizzo PEC nelle visure e nei certificati ordinari, generando altresì alcune conseguenze negative:
 - le successive domande di iscrizione di fatti o atti di interesse, relativi all'impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi "sospese" in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno rifiutate;
 - in base alle indicazioni ministeriali sarà conseguentemente applicabile la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.

Vi invitiamo pertanto a contattare eventuali imprese vostre clienti ricomprese negli elenchi allegati al provvedimento citato invitandole a rinnovare presso il proprio gestore il loro indirizzo PEC che risulti scaduto/revocato o a comunicare il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società entro 45 giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento sull'albo camerale.

Per vostra comodità vi segnaliamo che la notizia dell'avvio del procedimento è stata pubblicata - assieme agli elenchi in formato PDF e XLS delle imprese coinvolte - anche nella sezione "Avvisi e comunicazioni" della home page del sito camerale all'indirizzo www.pd.camcom.it.

Il Conservatore
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -
art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)